

## APPROFONDIMENTO TEMATICO

### ADOZIONI: LA 184/1983, UNA LEGGE DA MODIFICARE!

In Italia, le adozioni sono disciplinate dalla legge 184 del 1983, modificata dalla legge 149 del 2001, rubricata "*Diritto del minore ad una famiglia*". Detta legge stabilisce requisiti e procedure per poter adottare, nonché i tempi necessari affinché il minore adottato diventi membro di una nuova famiglia.

#### Quanti tipi di adozione prevede la legge 184/83?

La legge prevede tre casi di adozione dei minori:

- il primo, di **adozione cosiddetta piena**, allorché il minore si trovi in stato di definitivo abbandono e gli adottanti siano coniugi o abbiano convissuto in modo stabile e continuativo, per almeno tre anni e siano affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere il minore che intendono adottare;
- il secondo è l'**adozione internazionale**, regolata in conformità alla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993;
- il terzo, l'**adozione in casi particolari**, così definita dalla legge all'articolo 44, ossia adozione che si discosta dalle prime due perché contempla situazioni che non presuppongono necessariamente uno stato di abbandono definitivo del minore.

#### In Italia, chi può adottare?

Secondo la legge citata, in Italia possono adottare solo determinate categorie di persone che soddisfino (in maniera perentoria) determinati criteri. Si tratta, in particolare, di:

1. solo **coppie eterosessuali** che hanno contratto il **matrimonio** da almeno **tre anni**, rientrando nel calcolo dei tre anni anche eventuali periodi di convivenza precedenti al matrimonio, che dimostrano di non essere separate;
2. genitori che abbiano una differenza di età con i figli adottati non inferiore a 18 anni e superiore a 45 anni, per un genitore e 55, per l'altro, limite che, però, si può derogare se i coniugi adottano due o più fratelli o se hanno un figlio minorenni naturale o adottivo;
3. coppie coniugate che siano in grado di mantenere economicamente il minore e capaci di educarlo e di istruirlo.

## Quali requisiti deve, invece, avere il minore?

I requisiti che, invece, devono sussistere in capo al minore richiedono diversi accertamenti ad opera del Tribunale per i minorenni competente e sono:

1. lo stato di abbandono del minore, consistente nella privazione a danno del bambino di quel livello minimo di cure materiali, affettive e psicologiche indispensabili allo sviluppo e alla formazione della sua personalità, di carattere non meramente transitorio e non risolvibile nel breve periodo, requisito non integrato dalla semplice indigenza dei genitori;

2. non vi siano parenti, entro il quarto grado, che abbiano avuto o siano in grado di instaurare un rapporto significativo con il minore;

3. il consenso all'adozione prestato dal minore che abbia almeno 14 anni.

Questi elementi, una volta accertati e verificati dal Tribunale per i Minorenni, all'esito delle diverse indagini, formano la cosiddetta dichiarazione di adottabilità, primo tassello utile all'avvio dell'iter adottivo, o meglio pre-adottivo.


Con la sentenza di adozione il minore acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome ed, inoltre, cessano i rapporti del minore con la famiglia di origine.

## Questa Legge soddisfa le esigenze della mutata società italiana?

Dall'approfondimento effettuato, sia attraverso la lettura di diversi testi normativi e pronunce giurisprudenziali, sia, e principalmente, con l'audizione ed il confronto con persone che hanno adottato dei bambini o che avrebbero voluto farlo, ci siamo resi conto che la legge in esame non è al passo con il cambiamento intervenuto nella società italiana negli ultimi trent'anni.

Ci riferiamo, innanzitutto, all'esclusione, tra i possibili adottanti, delle coppie di fatto e dei singoli.

come  
grafico  
pubblicato  
è passati dai  
matrimoni  
1981, ai soli  
2020.



Infatti,  
dimostra il  
riportato,  
dall'Istat, si  
320.000  
dell'anno  
96.841 del

Questo dato è significativo per affermare che i giovani, per i più svariati motivi, preferiscono non contrarre matrimonio e decidono di convivere stabilmente, ovvero di rimanere single.

Sempre dai dati pubblicati dall'Istat, emerge che, negli ultimi anni, dall'introduzione della legge Cirinnà del 2016, sono aumentate le unioni civili, così come, sono aumentati i divorzi e le separazioni tra le coppie coniugate.

L'Istat riporta che se nel 1990 le coppie non sposate erano soltanto l'1,3 per cento, con una variabilità sul territorio che andava, dal minimo dello 0,5% nel Sud al massimo del 2,2% nel Nord Est, nel 2015 sono quasi l'8 per cento, con differenze territoriali ancora significative (3,7% a Sud a fronte dell'11,7 % del Nord Est). Nel 2020 le coppie che vivono in libera unione sono complessivamente il 10 per cento e **quasi un nuovo nato su tre ha i genitori non coniugati.**

Dinanzi ad un quadro simile, è chiaro che la legge, così come è al momento formulata, non possa soddisfare l'interesse del minore ad avere una famiglia. Partiamo, infatti, dal presupposto che la famiglia è l'unione di persone legate da sentimenti, che nel loro percorso di vita, decidono di amarsi e sostenersi a vicenda. Perché, quindi, dovrebbe essere negata ad un bambino la possibilità di vivere con una persona singola o, peggio ancora, con una coppia di fatto, laddove si dimostrino idonei al ruolo di genitore? D'altronde, come sopra detto, le separazioni e divorzi sono sempre più ricorrenti, sicché anche i figli biologici si trovano spesso a vivere con un solo genitore, così come confermato dai dati sopra riportati.

### ***Ma qual è la ratio sottesa a questa scelta legislativa?***

Limitare le adozioni al solo caso della coppia unita in matrimonio è stata una scelta del legislatore italiano. La Convenzione europea di Strasburgo sull'adozione dei minori del 24 aprile 1967, ratificata in Italia nel 1974, che diede ingresso alla nuova concezione dell'adozione quale forma di tutela dei minori, aveva, infatti, espressamente attribuito ai legislatori nazionali la possibilità di prevedere l'adozione da parte di persone non coniugate.

La ragione di tale scelta appare chiara: i conviventi, proprio per l'assenza di vincoli formali, potrebbero separarsi in qualsiasi momento, facendo mancare al minore la garanzia di un ambiente dotato di stabilità. A ben vedere, però, l'interesse del minore alla bigenitorialità non può ormai giustificare l'esclusione di cui si discute: se è certamente meglio essere educato da due genitori, tuttavia, bisogna comprendere che vivere con una persona che, lo mantenga, lo educi e lo curi come un figlio, è per il minore abbandonato una scelta di vita indubbiamente più favorevole rispetto a

quella del ricovero presso una struttura di assistenza e, d'altronde, per quanto detto prima, anche i figli biologici sempre più frequentemente vivono con un solo genitore.

### ***L'idoneità degli adottanti***

La legge di riforma n. 149/2001, ha previsto che oltre l'idoneità e la capacità della coppia di educare ed istruire il minore, gli adottanti devono avere anche la c.d. idoneità affettiva che, evidentemente, non consiste nel possesso materiale dei mezzi economici o nell'idoneità fisica ad accudire un minore ma, piuttosto, nella **capacità di realizzare le condizioni necessarie per la crescita armoniosa del bambino**, a cominciare dal soddisfacimento del bisogno di amore di cui un minore non può essere privato per il suo benessere e per il suo sviluppo fisico e psichico.

### ***Quanto dura il percorso di adozione?***

Dal confronto che abbiamo avuto con chi ha fatto un'esperienza adottiva, è emerso che l'iter di adozione è abbastanza lungo, tanto che, alle volte, per ottenere il decreto di idoneità, passano anche 24 mesi. Si tratta di un tempo troppo lungo, a cui deve aggiungersi quello che servirà per arrivare all'adozione vera e propria. Bisogna poi considerare che, nella maggior parte dei casi, gli aspiranti adottanti si determinano all'adozione dopo aver svolto un doloroso e lungo percorso per avere figli biologici. Per tale ragione, sarebbe opportuno che la legge prevedesse che gli aspiranti genitori fossero seguiti e supportati da uno psicologo durante tutto l'iter adottivo.

### ***Che cosa è l'adozione mite?***

Come sopra detto, con la sentenza di adozione, il minore acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome ed, inoltre, **cessano i rapporti del minore con la famiglia di origine**, salva la possibilità di conoscere le proprie origini, una volta raggiunta la maggiore età.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero 1476 del 2021 ha ammesso in Italia la cosiddetta **adozione mite**, cioè una particolare forma di adozione che mira a mantenere attivi, seppur in misura attenuata, i rapporti tra i genitori biologici e il figlio adottato da una nuova famiglia. L'istituto può trovare applicazione solo in situazioni di abbandono non definitivo o a carattere ciclico, in cui sia ovviamente possibile la permanenza di un legame con la famiglia di origine, non invece, laddove lo stato di abbandono sia radicale, con irreversibile incapacità dei genitori di allevare il figlio e di curarlo. Questa decisione è conforme con quanto previsto dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, che stabilisce l'obbligo di rispettare la vita familiare e di agire in maniera tale da favorire il ricongiungimento dei legami biologici, purché sia sempre

garantito e tutelato l'interesse supremo del minore. Si evidenzia, inoltre, che, di recente, con l'ordinanza interlocutoria n. 230 del 05.01.2023, la Corte di Cassazione, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale della legge (184/1983) sull'affidamento e l'adozione, nella parte in cui, nel regolare l'adozione, prevede che siano rescissi i legami con la famiglia di origine, senza lasciare spazio a una valutazione in concreto. Per la Suprema corte una norma che non tenga conto del mutato contesto sociale ed è rimasta ferma nel tempo, non è sempre nell'interesse del minore che, invece, deve essere valutato caso per caso. La Corte chiarisce che la previsione, relativamente all'impossibilità di valutare il preminente interesse del minore, entra in contrasto con le norme costituzionali (articoli 2 e 3), con l'articolo 8 della Cedu, oltre che con la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

### **Gli “orfani speciali” dei femminicidi**

Il problema dell'adozione mite si pone anche per gli orfani dei femminicidi. Abbiamo letto una sentenza che esaminava il caso in cui il padre è in carcere per aver ucciso la madre dei minori. Nell'impossibilità di trovare uno strumento alternativo all'adozione piena, i giudici dubitano che sia nell'interesse dei minori troncare i legami con i nuclei originari e con componenti, anche diversi dai genitori, per superare il trauma della grave violenza assistita. Per i giudici, una delle esperienze più traumatiche che un minore possa vivere è la perdita immediata ed improvvisa del rapporto con entrambi i genitori, dovuta ad una «vicenda tragica ed inemendabile». In questa e in altre situazioni analoghe, in cui la relazione con i genitori non sia più recuperabile e non ci siano figure effettivamente sostitutive nell'ambito dei parenti, il ricorso all'adozione piena può essere inevitabile. Questo tuttavia non esclude «che debba essere lasciata al giudice minorile - si legge nell'ordinanza - la possibilità di indagare in concreto se la definitiva rescissione dei legami con i nuclei familiari di origine, all'interno dei quali il minore abbia vissuto la relazione con i propri genitori, sia una soluzione che corrisponda al suo interesse o vi arrechi pregiudizio».